



Rete Natura 2000: ecco le cattive opere

Dossier
sul depauperamento dei siti Natura 2000
e sulla Valutazione di Incidenza in Italia

A cura di:

WWF Italia e LIPU-BirdLife Italia

Con l'aiuto indispensabile di tanti volontari della LIPU e del WWF e di altre Associazioni ambientaliste.

Persone di riferimento:

Anna Giordano, responsabile Policy Rete Natura 2000 WWF Italia - a.giordano@wwf.it

Giorgia Gaibani, responsabile IBA e Rete Natura 2000 LIPU-BirdLife Italia- giorgia.gaibani@lipu.it

Citazione consigliata:

WWF & LIPU. 2013. Dossier sul depauperamento dei siti Natura 2000 e sulla Valutazione di Incidenza in Italia.

INDICE

SINTESI	4
ABSTRACT	5
INTRODUZIONE	6
OBIETTIVO DEL DOSSIER	7
COSA CHIEDONO IL WWF E LA LIPU.....	7
STRUTTURA DEL DOSSIER	7
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEI SITI NATURA 2000	9
NORME	9
CONCETTO DI “POSSIBILI” E “SIGNIFICATIVE” INCIDENZE	10
MANCANZA DI EVIDENZA PUBBLICA.....	10
ERRATE PROCEDURE CHE SI ATTIVANO QUANDO UN INTERVENTO VIENE PRESENTATO.....	11
<i>Informazioni insufficienti su fauna, flora, habitat</i>	12
<i>Rappresentazione del sito senza valutazione del suo potenziale ambientale e della sua resilienza.....</i>	12
<i>Omessi riferimenti bibliografici o utilizzo di bibliografia solo a supporto dell'intervento.....</i>	13
<i>Descrizione generica o incompleta dell'intervento nelle sue diverse fasi (cantierizzazione ed esercizio) e delle diverse opere (principali, connesse, propedeutiche).....</i>	13
<i>Omissione di segnalazione di impatti o loro sottostima.....</i>	13
<i>Contraddizioni tra le diverse parti dello Studio di Incidenza.....</i>	14
<i>Totale mancanza di una valutazione degli impatti cumulativi.....</i>	14
<i>Manca di una visione ecosistemica.....</i>	14
<i>Omessa valutazione dell'opzione zero e inconsistente valutazione di soluzioni alternative.....</i>	15
<i>Manca di adeguatezza o inutilità dei piani di monitoraggio.....</i>	15
<i>Proposta di azioni di mitigazione e di compensazione non idonee</i>	15
<i>Le misure di compensazione stricto sensu vengono definite e proposte in modo improprio</i>	16
<i>Conclusioni dello Studio di Incidenza.....</i>	16
GLI AMBITI DI INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA	17
I PAERI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI	18
LA GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 IN ITALIA	19
MODIFICHE AI PERMETTI DEI SITI NATURA 2000	21
LA VIGILANZA SUI SITI	21
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	21

Sintesi

Il presente dossier ha l'obiettivo di denunciare il depauperamento costante dei siti della Rete Natura 2000 in Italia causato dalla mancata o errata redazione delle Valutazioni di Incidenza, in evidente contrasto con gli obiettivi della Strategia UE sulla biodiversità e delle iniziative intraprese per tutelare questa rete di aree protette.

Con il presente dossier WWF e LIPU chiedono che la Commissione europea dia il via a una procedura legale per il pieno rispetto della Direttiva Habitat, in particolare dell'articolo 6, comma 3 e 4.

All'interno dei siti della Rete Natura 2000 vengono costantemente realizzati interventi (piani, progetti o attività) senza una corretta valutazione delle possibili incidenze, disattendendo a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del DPR 357/97 e *smi*, che richiama l'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE.

Diversi sono i possibili scenari che si configurano in Italia quando un intervento che può avere incidenza su di un sito della Rete Natura 2000 viene presentato: si va da casi in cui un piano o progetto è presentato in assenza di Studio di Incidenza a casi in cui la Valutazione viene effettuata, ma in modo non rigoroso e senza il rispetto del principio di prevenzione. Raramente si osservano Valutazioni di incidenza effettuate correttamente e anche in questo caso non sempre l'intervento viene poi realizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza stessa. Procedure errate relative alla Valutazione di Incidenza sono ormai diventate prassi consolidate: vengono riportate informazioni insufficienti sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat per cui il sito è stato designato; mancano gli elementi che contribuiscono all'integrità del sito e alla coerenza globale della rete; manca una visione ecosistemica nella valutazione degli impatti; la descrizione del sito manca di una valutazione del suo potenziale ambientale e della sua capacità di recupero dei valori per i quali era stato istituito; vengono omessi riferimenti bibliografici o l'utilizzo della bibliografia è solo a supporto dell'intervento; si ha una descrizione generica o incompleta dell'intervento nelle sue diverse fasi (cantierizzazione ed esercizio) e delle diverse opere (principali, connesse, propedeutiche); non viene pressoché mai presa in dovuta considerazione l'opzione zero (non realizzazione dell'intervento); la valutazione di soluzioni alternative è inconsistente; la stima degli impatti non tiene conto degli obiettivi di conservazione del sito; le possibili incidenze sono sottostimate; manca una valutazione degli impatti cumulativi; le azioni di mitigazione e di compensazione sono spesso non idonee; l'eventuale cattivo stato di conservazione del sito Natura 2000, causato da una scorretta gestione, viene utilizzato in modo strumentale per autorizzare ulteriori impatti sul sito stesso.

I pareri delle amministrazioni competenti sono spesso lacunosi per ingerenze politico-istituzionali o per non sufficiente preparazione dei funzionari addetti alla Valutazione. Inoltre, vi è l'assenza di adeguati strumenti sanzionatori, sia amministrativi sia penali; esistono iter complessi e lunghi per ottenere l'annullamento degli atti amministrativi aventi ad oggetto il progetto che si intende contestare, per cui i lavori procedono comunque e il sito viene nel contempo danneggiato; spesso anche la gestione dei siti Natura 2000 non è adeguata se non totalmente assente.

Vi è il rischio che la crisi economica attuale possa incentivare la spinta ad approvare sempre e comunque la realizzazione di nuove infrastrutture, ignorando gli impatti ambientali o trattandoli in modo superficiale.

Se questo modo di procedere non viene invertito non c'è possibilità di raggiungere gli obiettivi per cui è stata istituita la rete Natura 2000.

Il dossier contiene la descrizione sintetica di alcune procedure, ormai consolidate, di interpretazione arbitraria delle norme vigenti, nonché una sintesi delle difficoltà delle Associazioni ambientaliste, laddove presenti, nel tentare di contrastare tale modo di procedere.

La descrizione delle problematiche è inoltre accompagnata da una documentazione fotografica rappresentativa di una minima parte dei tanti casi a noi noti che interessano siti della Rete Natura 2000.

Abstract

The aim of this report is to denounce the constant impoverishment of the Natura 2000 network in Italy because of the absence of or the erroneous drafting of the Appropriate Assessment (AA). This certainly goes against the objectives of the EU Strategy on biodiversity and against the initiatives undertaken to safeguard this network of protected areas.

WWF and LIPU Italy intend to use this report to ask the European Commission to open a legal procedure for the observance of the Habitats Directive, in particular of article 6 (3 and 4).

The plans, projects and activities undertaken within the Natura 2000 network have always been implemented without an Appropriate Assessment of possible environmental impacts, thus going against what is stated in the art. 6(3) and 6(4) of the Habitat Directive.

Indeed, in Italy there are several possible scenarios following the presentation of proposals which may have an environmental effect on the Natura 2000 sites: in some cases, the plan or project is presented without any preliminary AA, in others the AA is done but with no rigour and without respecting the principle of prevention. Rarely, one can find AAs that are carried out accurately and even in those instances the following interventions are not made respecting the AA guidelines. It can be observed that the Appropriate Assessments often: report insufficient information on the conservation status of those species and habitats for which the site has been designed; lack an ecosystemic approach when assessing impacts; describe the sites without assessing their environmental potential and their ability to restore the habitats and species for which they have been created; lack bibliographical references or use bibliography only in support of the activities and plans undertaken; describe the different phases of the plan (development and implementation) and of the different activities (main, connected, propaedeutic) in a vague and incomplete way; seldom take into account the zero option (no project); inconsistently assess alternative solutions; assessment of impacts without taking in account the objectives for which the site was designated; underestimate the possible environmental effects; totally lack an assessment of the cumulative effects; present unsuitable mitigation and compensation plans; strategically use the bad conservation status of Natura 2000 sites and their bad management to authorize further activities on the same site. Unfortunately, these bad procedures have become the norm.

The relevant authorities' assessments are often incomplete due to institutional-political interferences or inadequately trained staff. Furthermore: there are no adequate administrative and criminal instruments to impose a sanction; there are very long and complex procedures to cancel a single administrative act concerning the project to question and, in the meantime, the works continue and the site gets damaged; the management of Natura 2000 sites is often inadequate if not totally absent.

There is also the risk that the current economic crisis would always justify the need for new infrastructures and other anthropic activities, ignoring their impact on the environment or treating it with superficiality.

If this procedure is not reversed there is no chance of achieving the objectives for which it was instituted the Natura 2000 network.

The present report briefly describes some well-established procedures of arbitrary interpretation of the current laws and summarises the challenges that environmental Associations, where present, have to face in the attempt to contrast such procedures. The description will be supported by some extremely powerful pictures, which represent a very small portion of the many Natura 2000 network sites, which have now disappeared or have been altered somehow.

Introduzione

In Italia, all'interno dei siti della Rete Natura 2000 si assiste a un costante depauperamento della biodiversità causato dalla realizzazione di interventi (piani, progetti o attività) senza una corretta valutazione delle possibili incidenze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DPR 357/97 e *smi* che richiama l'art. 6, comma 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE.

In alcuni casi, piani o progetti che incidono su un sito Natura 2000 sono presentati in assenza di Studio di Incidenza, in moltissimi casi invece, gli Studi di Incidenza sono redatti in modo non rigoroso, con conseguente sottostima dei reali impatti che il piano o il progetto provocano sul sito. I pareri delle amministrazioni competenti sono spesso lacunosi. Raramente si osservano Valutazioni di incidenza effettuate correttamente ed esaustive, e anche in questo caso non sempre l'intervento viene poi realizzato nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza. A questo si aggiunga che gli iter lunghi e complessi per ottenere l'annullamento degli atti amministrativi relativi all'intervento che si intende contestare rendono molto difficile fermare le attività prima che queste arrechino danno al sito.

Questo modo errato di procedere non rappresenta un'eccezione, ma è diventata prassi comune, nella quasi totale indifferenza delle autorità italiane.

La crisi economica attuale sta incentivando la spinta ad approvare sempre e comunque la realizzazione di nuove infrastrutture, ignorando gli impatti ambientali o trattandoli in modo superficiale. Il perdurare di questo modus operandi porterà presto ad una irreversibile perdita di coerenza della rete Natura 2000 in Italia.

Nell'attuale situazione di assoluta arbitrarietà nell'applicazione delle norme vigenti in Italia, sarà impossibile impedire che la Rete Natura 2000 sia sottratta a nuove contrazioni e alterazioni.

Il timore è dunque che il minor numero di Procedure di infrazioni aperte dalla Commissione europea negli ultimi anni non sia dovuto, almeno in Italia, a una migliore integrazione della politica di conservazione degli ecosistemi all'interno del mondo socio-economico e del tessuto pianificatorio o progettuale, quanto a una politica di conciliazione con gli Stati membri che però non sta portando, ad avviso delle nostre associazioni, a risultati positivi.

Se questo modo di procedere non viene invertito non c'è possibilità di raggiungere gli obiettivi per cui è stata istituita la rete Natura 2000.

Obiettivo del Dossier

Il presente dossier ha l'obiettivo di denunciare il depauperamento costante dei siti della Rete Natura 2000 in Italia causato dalla mancata o errata redazione delle Valutazioni di Incidenza, disattendendo a quanto indicato dall'art. 5, comma 3, del DPR 357/97 e *smi*, che richiama l'art. 6, comma 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE. Ciò è in evidente contrasto con l'Obiettivo 1 della Strategia dell'UE sulla biodiversità e con le iniziative intraprese per tutelare questa rete di aree protette.

Cosa chiedono il WWF e la LIPU

WWF Italia e LIPU-BirdLife Italia chiedono che la Direzione generale Ambiente della Commissione europea dia il via a una procedura legale per il pieno rispetto della Direttiva Habitat, in particolare dell'articolo richiama l'art. 6, comma 3 e 4 e rilanci il percorso di monitoraggio avviato nella fase iniziale di formazione della Rete Natura 2000, che aveva in qualche modo rallentato in Italia l'assalto indiscriminato ai valori naturalistici posti sotto tutela comunitaria. L'auspicio è che la DG Ambiente contribuisca più efficacemente a far prevalere la tutela dell'ambiente e della biodiversità nei casi in cui questi vengano minacciati da interessi confliggenti, per un'opera di effettiva e maggiore tutela della risorsa ambiente. In tal senso va specificato che nel 2012 WWF e LIPU hanno deciso di non presentare nuovi reclami, anche su alcuni casi estremamente gravi, temendo che un'eventuale risposta negativa da parte degli organi comunitari competenti potesse costituire un precedente utilizzabile strumentalmente da parte degli enti pubblici o soggetti privati italiani che non vogliono applicare correttamente le norme comunitarie, e che dunque le azioni di reclamo potessero paradossalmente produrre effetto contrario rispetto all'obiettivo.

Contestualmente, chiediamo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché alle Regioni italiane che venga rigorosamente applicato il DPR 357/97 e *smi*: la Valutazione di Incidenza deve servire a condurre un'istruttoria completa ed esaustiva degli effetti dell'intervento e ad esprimere un parere coerente con gli obiettivi di conservazione per i quali è stato istituito un determinato sito.

Struttura del Dossier

Il dossier contiene la descrizione sintetica di alcune procedure, ormai consolidate, di arbitraria interpretazione delle norme vigenti relative all'applicazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat, nonché una sintesi delle difficoltà delle Associazioni ambientaliste, laddove presenti, e dei cittadini nel tentare di contrastare tale modo di procedere.

Una documentazione fotografica, estremamente eloquente, accompagna il dossier allo scopo di mostrare i danni provocati dall'assenza o dalla cattiva redazione delle Valutazioni di Incidenza. Poiché i casi di nostra conoscenza sono molti e relativi a tutte le Regioni italiane, abbiamo selezionato solo quelli meglio rappresentabili mediante documentazione fotografica, in cui abbiamo lasciato parlare le immagini, senza entrare nel dettaglio tecnico dei danni arrecati.

Preme, tuttavia precisare che molti altri casi in cui abbiamo verificato gravi impatti diretti o indiretti su habitat e specie sono invece difficilmente riproducibili fotograficamente e non sono quindi richiamati nel presente dossier; tra essi va citata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente casistica: inquinamento idrico e atmosferico, disturbo causato da rumori, abbassamento del livello piezometrico della falda, variazione del livello idrico ottimale per le specie acquatiche nidificanti di alcune zone umide, banalizzazione della biodiversità, scomparsa di specie a seguito di modifiche delle risorse trofiche, frammentazione di habitat presenti originariamente nel sito. Vi sono poi piccole alterazioni apparentemente non significative, ma che incidono pesantemente su popolazioni di specie localizzate/rare/minacciate e che insieme ad altri piccoli interventi, contribuiscono al degrado del valore conservazionistico dei siti.

Per alcuni dei casi da noi rappresentati nel dossier fotografico abbiamo evidenziato le specie e/o gli habitat di interesse comunitario che hanno subito un danno immediato, ma in molte situazioni le ripercussioni negative si manifestano in maniera ancora più pesante con il trascorrere del tempo (si pensi alla contrazione di aree di sosta di uccelli migratori che determina una riduzione della risorsa trofica). È inoltre evidente che sebbene siano le specie e gli habitat di particolare interesse conservazionistico ad essere più pesantemente o irreversibilmente colpiti

da interventi invasivi, è comunque la biodiversità nel suo complesso a subirne nocimento. Anche la scomparsa di habitat e di specie animali e/o vegetali relativamente comuni incide indirettamente sulle specie di interesse comunitario in termini di diminuita risorsa trofica, nelle diverse fasi del ciclo biologico. A titolo di esempio, si cita l'Aquila di Bonelli (*Aquila fasciata*), SPEC 1, molto localizzata e fortemente a rischio in tutto il suo areale, che preda in prevalenza conigli, la cui presenza non è esclusivamente connessa ad habitat prioritari. Il territorio riproduttivo di una coppia di Aquila di Bonelli si estende per non meno di 160 kmq (Di Vittorio *et al.* 2012¹): la scomparsa di habitat, anche non di interesse comunitario, negli areali di riproduzione e di dispersione invernale comporta effetti indiretti negativi sulla sopravvivenza di questa specie.

Oltre a ciò, l'impossibilità da parte del WWF e della LIPU di poter seguire centinaia di progetti ricadenti in uno o più siti inducono a sostenere che la situazione in Italia sia più grave di quanto a noi noto. In certe situazioni anche il solo acquisire gli eventuali studi che accompagnano piani o progetti diventa improponibile in termini sia di tempo, sia di risorse umane che economiche.

Desideriamo quindi far presente che quanto esporremo nel presente dossier è solo la punta di un iceberg poiché il WWF e la LIPU - pur essendo tra le più grandi associazioni ambientaliste in Italia - non possiedono una distribuzione capillare sul territorio tale da poter garantire una conoscenza esaustiva di quanto in esso avvenga, o sia proposto e successivamente realizzato. Se da un lato, quindi, registriamo diversi successi laddove siamo presenti e abbiamo evitato il danneggiamento di molti siti, dall'altro vi sono situazioni in cui da anni cerchiamo di impedire, senza alcun successo, contrazioni e alterazioni dei siti Natura 2000.

1 Massimiliano Di Vittorio, Maurizio Sarà e Pascual Lopez-Lopez. 2012. Habitat preferences of Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* in Sicily. Bird Study, 59: 207-217.

la Valutazione di Incidenza nei siti Natura 2000

Le norme vigenti in Italia

È fondamentale far presente che l'Italia, pur avendo ratificato le Direttive 79/409/CE (ora 2009/147/CE) e 92/43/CE ed emanato apposito Decreto (DPR 357/97) per la loro conservazione, non agisce con rigore e attenzione nella loro corretta applicazione. Il DPR 357/97, modificato successivamente con il DPR 120/2003 (integrato col Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 17 ottobre 2007), è infatti soggetto – come illustreremo – a interpretazioni da parte di chi redige gli Studi di Incidenza, prima, e le Valutazioni, poi, che non comportano quasi mai la corretta applicazione delle norme comunitarie.

Inoltre, la carenza e/o scarsa efficacia di eventuali strumenti sanzionatori, sia amministrativi sia penali, del sopraccitato Decreto rende ancora meno efficace qualunque tentativo fatto da parte delle Associazioni ambientaliste di far rispettare le procedure e gli obblighi previsti dal Decreto stesso.

Anche le norme regionali – laddove emanate – sono spesso inefficaci e solo raramente sono in grado di evitare che un sito Natura 2000 subisca trasformazioni spesso irreversibili; altre volte tali norme sono deliberatamente permissive verso più facili trasformazioni dei siti senza tener conto dei motivi istitutivi (la Regione Calabria, ad esempio, ha escluso dalla procedura della Valutazione di Incidenza tutte le attività agro-silvo-pastorali pur avendo molti siti istituiti per sistemi forestali di notevole importanza conservazionistica e sono numerosi i casi di tagli di porzioni di foreste di elevatissima importanza ecologica).

Recentemente sono stati introdotti due nuovi articoli del Codice Penale, con il Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, di attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. Uno è l'art. 733 bis che prevede sanzioni penali in caso di danneggiamento di habitat di specie in ZPS e di habitat in ZSC, ma appare estremamente difficile immaginare che possa trovare concretezza; l'art. 733 bis, infatti, prevede l'applicazione della sanzione penale ed amministrativa *“fuori dai casi consentiti”*. Preme evidenziare che in assenza di obbligo di redazione di un'opportuna Valutazione di Incidenza per gli interventi sui siti della Rete Natura 2000 - nel senso che l'iter di valutazione si può fermare anche alla fase di pre-valutazione (*screening*) - è estremamente difficile immaginare di individuare con certezza gli interventi che possano ricadere tra quelli non consentiti e di conseguenza, è quasi impossibile l'applicazione certa dell'art. 733 bis. Data la normativa attuale in materia di attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli, risulta quindi molto semplice esonerare da responsabilità chi ha commesso atti che hanno comportato la distruzione di habitat.

L'altra nuova sanzione penale introdotta dal DLGS 121/2011, è l'art. 727 bis del Codice Penale che introduce il reato di *“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”* in relazione alle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e Allegato IV della Direttiva 92/43/CE. Anche questo articolo sembrerebbe di difficilissima applicazione, salvo che per specie oggettivamente rarissime e della quale estrema rarità si possono portare documenti a supporto. In questo articolo viene espressamente specificato che esso si applica *“salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”*. A meno che non siano uccisi, detenuti, prelevati, catturati esemplari di specie estremamente rare e localizzate (Aquila di Bonelli, Lanario, Capovaccaio, Lupo, Abete dei Nebrodi, per fare qualche esempio), per altre specie – ancorché protette dalle Direttive comunitarie e, a seguire, da norme nazionali – non vi è dubbio alcuno che un bravo avvocato dimostrerà che l'uccisione, la cattura, il prelievo o la detenzione di alcuni esemplari rientrerà nella casistica della *“trascurabilità”* e quindi eviterà l'applicazione delle nuove pene previste dal Codice Penale. Riteniamo, invece, che anche l'uccisione di alcune decine di raganelle, a seguito di colmata di una pozza, possa avere un impatto significativo rispetto agli obiettivi di tutela del sito e alla coerenza della rete Natura 2000.

Concetto di “possibili” e “significative” incidenze

L'art. 5 comma 3 del DPR 357/97 e smi richiama l'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE e riporta *“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della Valutazione di Incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi”*.

Sebbene, come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia del 7 settembre 2004 (C-127/02), punto n. 41, *“l'avvio del meccanismo di tutela dell'ambiente previsto dall'art. 6, n. 3, della direttiva habitat non presuppone, come emerge peraltro dal manuale di interpretazione di tale articolo redatto dalla Commissione, intitolato «La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva habitat 92/43/CEE», la certezza che il piano o il progetto considerato pregiudica significativamente il sito interessato, ma risulta dalla semplice probabilità che un tale effetto sia inerente a detto piano o progetto”*, i termini **“possono”** e **“significative”** nel suddetto art. 5 sono frequentemente oggetto di un'interpretazione arbitraria, sia da parte dei proponenti, sia da parte degli stessi Enti pubblici, per cui si dichiara che il piano/progetto/intervento non ha incidenza negativa senza fare riferimento a dati oggettivi e senza applicare opportuni indicatori. Di conseguenza, sono numerosi i casi in cui il piano/progetto/intervento proposto si ferma ad una fase di pre-valutazione (*screening*) senza la redazione di un'opportuna Valutazione di Incidenza. Allo stesso modo, in molti Studi di Incidenza si afferma non esserci incidenza “significativa” senza darne motivata giustificazione e senza applicare i principi di prevenzione e precauzione.

Mancanza di evidenza pubblica

In molti casi non vi è evidenza pubblica e non sempre si riesce a conoscere quali progetti siano all'esame delle pubbliche amministrazioni e spesso si viene a sapere di progetti e piani approvati dopo il rilascio del parere.

Lo stesso DPR 357/97 e smi, non pone un obbligo all'evidenza pubblica degli iter relativi alla Valutazione di Incidenza. Infatti, pur essendo un obbligo degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni acquisire preventivamente la Valutazione di Incidenza, come recita lo stesso DPR 357/97 e smi all'art. 5, comma 8, essi possono *“eventualmente”* individuare le modalità di consultazione del pubblico. Riportiamo questo importante comma dell'art. 5: *“L'autorità preposta al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, **eventualmente** individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi”*.

Accade anche che quando le Associazioni ambientaliste evidenziano all'Ente preposto la necessità che l'intervento venga sottoposto a Valutazione di Incidenza (fino a quel momento non redatta), lo stesso Ente o non risponda affatto procedendo imperterritito nell'iter di approvazione dell'intervento senza redazione della Valutazione di Incidenza, oppure risponda negativamente. È accaduto ripetutamente che gli Enti locali non abbiano risposto neppure al Ministero dell'Ambiente da noi sollecitato.

In alcune Regioni, nonostante numerose lettere e diffide agli Enti preposti, si continua a non poter conoscere quali e quanti progetti/piani vengono presentati che interessano direttamente e/o indirettamente siti Natura 2000, situazione che si aggrava ulteriormente laddove, come in Sicilia, sono stati delegati i Comuni per l'espletamento delle procedure.

Errate procedure che si attivano quando un intervento viene presentato

Vi sono casi di piani o progetti presentati in assenza di Studio di Incidenza. Di conseguenza, questi piani e progetti vengono realizzati senza alcuna verifica dell'impatto su un sito Natura 2000 in coerenza con gli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Accade anche che la Valutazione di Incidenza venga redatta ad opere già in corso di realizzazione e che esse siano poi palesemente difformi da quanto descritto nello Studio.

Nel caso di piani o progetti presentati con Studio di Incidenza, sono rare le Valutazioni, delle centinaia da noi analizzate, conformi agli indirizzi espressi dall'Allegato G, ragion per cui è necessario presentare osservazioni alla medesima, con richiesta di bocciatura del piano/progetto.

Inoltre, da quando è stato reso pubblico il Manuale "*Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE*", è diventata prassi diffusa tra i proponenti di piani/progetti, presentare documenti denominati "Valutazione di Incidenza" ma che di fatto sono o semplici *screening* o valutazioni che non prendono in considerazione gli indicatori specifici ad habitat o specie tutelate da Natura 2000, gli effetti cumulativi con altri piani/progetti che incidono sullo stesso sito, così come sono spesso ignorate le possibili soluzioni alternative. Vi è quindi una voluta trattazione superficiale dell'intervento e una conseguente omessa valutazione dei possibili e/o certi impatti sul sito. Mediante questi escamotage (che spesso si configurano come voluta omissione nel fornire informazioni) si giunge quindi inevitabilmente a una conclusione di non incidenza negativa sul sito.

Si deve anche mettere in evidenza che raramente gli uffici preposti alla valutazione di questi documenti sono in grado di contestarli per mancanza sia di preparazione tecnica, sia di forza lavoro. Molti funzionari delle amministrazioni pubbliche locali addetti all'esame delle Valutazioni di Incidenza non hanno, infatti, beneficiato di adeguata formazione, oppure sono oberati da centinaia di progetti che vengono sottoposti alla loro attenzione (spesso sono uffici che si occupano non solo di Valutazione di Incidenza, ma anche di VIA/VAS). A ciò si aggiunga che la divisione amministrativa regionale, e spesso anche quella provinciale o comunale, appare un ostacolo insormontabile al coordinamento tra uffici competenti per la conduzione di un'organica valutazione sovraterritoriale. Solo l'eventuale partecipazione delle Associazioni ambientaliste all'iter approvativo, con contestazioni puntuali, rende possibile che venga richiesta dagli uffici preposti al proponente un'integrazione della Valutazione di Incidenza, mentre è quasi impossibile ottenere, anche quando le integrazioni sono insufficienti, la bocciatura del progetto.

Che siano pre-valutazioni o Valutazioni di Incidenza, in questi documenti si viene sempre "rassicurati" sull'ottemperanza alle norme vigenti, con pompose e quanto mai ripetitive elencazioni degli obiettivi delle Direttive Habitat ed Uccelli, salvo poi procedere in modo totalmente difforme. Quanto previsto dall'Allegato G, anche laddove il documento contenga nominalmente i titoli degli argomenti da esso richiesti, molto spesso è omesso in tutto o in parte, oppure vengono fornite informazioni insufficienti o non pertinenti, salvo poi giungere alla conclusione – spesso anche in palese contraddizione con altre parti dello Studio – che "l'incidenza non è significativa e pertanto l'intervento (piano/progetto/attività) è perfettamente realizzabile senza conseguenze sul sito Natura 2000" (con formule di volta in volta diverse, ma sempre uguale conclusione).

Si fa presente che quando viene approvato un piano/progetto supportato da uno Studio non redatto correttamente – anche se denominato "Studio di Incidenza" – si configura a nostro avviso la violazione dell'art. 5 comma 8 del DPR 357/97 e *smi* sopra menzionato, ovvero omessa Valutazione di Incidenza, poiché l'Ente pubblico si esprime su indagini e valutazioni dei possibili impatti non corrette. Pur avendo in alcuni casi evidenziato questa possibile violazione, non essendoci conseguenze sanzionatorie, essa non viene mai presa in considerazione, nonostante sia - a nostro avviso - un grave illecito procedurale che inficia il percorso autorizzativo del piano/progetto.

Poiché non è possibile elencare nel dettaglio le numerosissime carenze, contraddizioni ed errate considerazioni riscontrate, formuliamo a seguire una sintesi di quelle più comuni e consolidate, facendo presente che disponiamo di un dossier specifico su ciascuno dei punti a seguire:

Informazioni insufficienti su fauna, flora, habitat

- a. Vengono omesse le specie per le quali il sito è stato individuato e per quelle riportate; se inserite, vengono fornite informazioni superflue (es. il numero e il colore delle uova, la forma del nido, le forme esistenti di una determinata specie – scusa, chiara, melanica, ecc...).
- b. nelle Valutazioni di Incidenza apparentemente redatte con più oculatezza, vengono riportate le specie elencate nel formulario Natura 2000 del sito, attenendosi però esclusivamente ai dati in esso contenuti, senza mai aggiornare o implementare i dati sul loro stato di conservazione;
- c. mancanza o elencazione non esaustiva degli elementi che contribuiscono all'integrità del sito e alla coerenza globale della rete e che sono definiti negli obiettivi di conservazione del sito e nel formulario standard di Natura 2000;
- d. si assiste alla costante banalizzazione di presenze importanti delle componenti faunistiche e vegetazionali, mai considerate in rapporto alla distribuzione delle stesse nel territorio biogeografico di appartenenza;
- e. raramente la frammentazione degli habitat è considerata, anche laddove essa è del tutto evidente e, di conseguenza, non vengono considerate le eventuali contrazioni delle popolazioni faunistiche che da tale frammentazione subiscono un palese nocumento;
- f. è quasi del tutto assente la cartografia degli habitat di interesse comunitario, così come è sempre mancante la cartografia di presenza di specie di interesse comunitario e/o cartografia di habitat di specie;
- g. analogamente manca sempre l'analisi quali-quantitativa delle popolazioni di specie, delle catene trofiche e delle dinamiche tra componenti biotiche e abiotiche che sottendono allo stato di conservazione del sito, né viene mai valutata la resilienza di specie o di habitat;
- h. accade a volte che, in mancanza di dati in bibliografia scientifica, il proponente l'intervento imputi a tale assenza l'impossibilità di fornire informazioni sulle specie presenti nel sito, ma decretando comunque il non impatto delle opere sulle specie stesse, senza nemmeno intraprendere uno studio per valutare gli effetti delle opere sul sito;
- i. in alcuni casi si ammette la mancanza di tempo per studiare le componenti faunistiche del sito, affermando, tuttavia, che quelle presenti non sono rilevanti per la conservazione dell'ambiente in quanto il territorio oggetto di intervento non è stato riconosciuto come Riserva naturale o Parco, dimenticandosi che il sito è un SIC o una ZPS.

Rappresentazione del sito senza valutazione del suo potenziale ambientale e della sua resilienza

- a. L'eventuale stato di degrado di un sito viene in genere utilizzato come giustificazione del basso impatto dell'intervento, sino ad arrivare, in alcuni casi, alla dichiarazione da parte del proponente che l'intervento apporterebbe il miglioramento del sito anche (e soprattutto) laddove si intendono realizzare interventi edificatori, anche notevoli, che invece lo altererebbero irreversibilmente;
- b. la scomparsa o il cattivo stato di conservazione delle specie e/o degli habitat per i quali il sito è stato designato vengono utilizzati come argomento a supporto della non incidenza dell'intervento sul sito. Non viene mai preso in considerazione il fatto che con la rimozione dei fattori di pressione esistenti e con una buona gestione del sito le specie potrebbero tornare e gli habitat potrebbero ricostituirsi;
- c. frequentemente non viene valutata la reale resilienza del sito e la capacità di rigenerazione delle risorse necessarie (in particolare quella idrica).

Omessi riferimenti bibliografici o utilizzo di bibliografia solo a supporto dell'intervento

- a. Spesso vengono omessi i riferimenti alla bibliografia tecnico-scientifica esistente se questa è sfavorevole nei confronti della tipologia di progetto presentato;
- b. in alcuni casi si afferma che non esistono dati scientifici aggiornati, che risultano invece disponibili in letteratura scientifica;
- c. frequentemente la bibliografia citata nel testo non è riportata in calce, rendendone difficile la verifica.

Descrizione generica o incompleta dell'intervento nelle sue diverse fasi (cantierizzazione ed esercizio) e delle diverse opere (principali, connesse, propedeutiche)

Si assiste ad una costante omissione di informazioni, invece molto importanti, per valutare appieno l'intervento. Abbiamo ormai compreso che per capire esattamente cosa un piano/progetto/attività comporti è necessario non attenersi solo alle informazioni e alle affermazioni contenute nello Studio.

Omissione di segnalazione di impatti o loro sottostima (questa omissione è spesso connessa alle mancanze descritte nei punti precedenti)

- a. In taluni casi si osserva una valutazione degli impatti solo su base qualitativa e non quantitativa;
- b. la valutazione degli impatti non si fondano sui migliori indicatori disponibili specifici ai beni Natura 2000, che conseguentemente mancano anche nella fase di monitoraggio dell'attuazione del piano o del progetto;
- c. gli impatti dovuti a strutture temporanee vengono omessi o vengono considerati reversibili semplicemente perché tali strutture che verranno rimosse, anche quando è evidente che gli habitat interessati dalle opere "temporanee" non potranno riacquisire i valori ambientali precedenti a tali opere;
- d. molto spesso l'impatto sugli habitat viene stimato solo sulla base della percentuale di superficie che verrà occupata dal progetto rispetto all'estensione totale del sito, mentre non vengono presi in considerazione i danni indiretti, l'eventuale riduzione della funzionalità di un certo habitat e la sua vulnerabilità ai cambiamenti e alla frammentazione, così come spesso non viene valutato se tale habitat è molto localizzato e se ha già subito una contrazione sia nell'ambito dello stesso sito che di altri siti;
- e. frequentemente non viene considerato che l'intervento andrebbe ad aggravare le pressioni che già insistono sul sito, anzi la presenza di impatti già esistenti (ad esempio, forte illuminazione, traffico viario e quindi collisioni con la fauna, prelievi idrici, ecc.) viene enfatizzata per rimarcare come l'intervento sia esente dal provocare nuovi impatti, affermando invece che esso sarebbe ben tollerato dall'ambiente in cui ricadrebbe;
- f. l'eventuale segnalazione di possibili impatti, ancorché incompleta, viene sempre ridimensionata inserendo già in questa fase descrittiva dello Studio di Incidenza le presunte mitigazioni e compensazioni (spesso impraticabili o inutili), per giungere quindi alla conclusione che non vi saranno effetti negativi e, di conseguenza, incidenza significativa sul sito;
- g. si sono avuti anche interventi per i quali la Valutazione di Incidenza è risultata positiva che sono andati contro agli obiettivi del Piano di azione per specie di particolare importanza conservazionistica; ciò è accaduto ad esempio per il Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*) e la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) in una ZPS in Sicilia (vedasi dossier fotografico), dove è stato distrutto un sito molto importante, citato nel Piano di azione nazionale di queste due specie;
- h. non viene preso in considerazione il consumo di suolo e il consumo idrico, anche e soprattutto laddove siano evidenti e quantificabili tali impatti (e le relative conseguenze sui siti).

Contraddizioni tra le diverse parti dello Studio di Incidenza

- a. Accade frequentemente che venga descritto l'impatto su una componente ambientale, salvo poi affermare in capitoli successivi, in particolare nelle conclusioni, che non vi sono impatti di alcun genere;
- b. si osserva anche la tendenza a fornire informazioni parziali allo scopo di ridurre o nascondere completamente gli impatti che il piano/progetto/attività avrebbe sul sito. Torniamo a ribadire che tale prassi si è consolidata anche a causa dell'inadeguatezza degli Enti preposti alla disamina degli studi, sia per carenza di organico, che per insufficiente preparazione tecnica. Entrambe le situazioni fanno sì che il personale addetto basi la propria valutazione soprattutto, o solo, sulle conclusioni e sulle tabelle riassuntive degli Studi di Incidenza presentati, nelle quali vi è quasi sempre una rassicurazione sul fatto che gli effetti negativi significativi del piano/progetto sul sito sono bassi o assenti.

Totale mancanza di una valutazione degli impatti cumulativi

- a. In moltissimi casi si osserva la totale mancanza di una valutazione che tenga conto degli impatti che già incidono sul sito e di quelli derivanti da piani/progetti/attività di futura realizzazione. Se, ad esempio, dalla data dell'istituzione del sito, 5 mila ettari di un certo habitat di interesse comunitario, su 20 mila ettari complessivi, sono già stati trasformati, nello Studio di Incidenza il calcolo per valutare la superficie di quel dato habitat che verrebbe danneggiata dal progetto viene fatto sempre ed esclusivamente senza considerare le trasformazioni subite in precedenza. **Questo modo di procedere, è estremamente pericoloso perché porta a un inesorabile "erosione" dei siti Natura 2000 causato dalla realizzazione di tanti piccoli progetti, che passano più inosservati, ma che complessivamente provocano una sottrazione enorme di territorio;**
- b. tra i fattori di pressione esistenti non vengono mai presi in considerazione azioni e opere illegali (incendi, pascolo abusivo, cave, discariche, bracconaggio, abusivismo edilizio, prelievi idrici abusivi), altresì laddove segnalate nel formulario del sito Natura 2000. Quando questi fattori di pressione vengono citati, diventano argomento a supporto della necessità dell'intervento per ripristinare la legalità e/o i valori naturalistici del sito. Riportiamo, come esempio, la pretesa, rinvenuta in una Valutazione di Incidenza, che un resort di grandi dimensioni avrebbe avuto incidenza positiva in quanto avrebbe eliminato il bracconaggio ai conigli;
- c. in relazione a quanto sopra, si può dire che vengono ignorate le informazioni contenute nei Formolari standard dei siti relativamente ai "Fenomeni e attività nel sito e nell'area circostante" e alle "Vulnerabilità";
- d. in maniera ricorrente, l'analisi degli impatti viene presentata per componenti separate (aria, acqua, suolo, sottosuolo, rumore, vegetazione, fauna, ecosistemi) senza un'analisi finale complessiva. Se questo modo di procedere può avere la logica di semplificare la disamina dei possibili impatti dell'intervento, dall'altro lato, la mancanza di una corretta analisi finale del sistema ambientale nel suo complesso, in cui tutto è connesso e dipendente tra le varie componenti - sia biotiche che abiotiche - porta a una sottostima degli impatti. Ciò assume particolare gravità laddove già esistono, o siano previsti in futuro, interventi che gravano sullo stesso territorio e che vanno a depauperare risorse non rinnovabili.

Mancanza di una visione ecosistemica

L'analisi delle connessioni ecologiche è totalmente omessa e vengono ignorate le dinamiche tra componenti biotiche e abiotiche che sottendono allo stato di conservazione di sito, per cui, ad esempio, non viene considerata la possibile contrazione delle popolazioni di specie animali e vegetali comuni (che contribuiscono alla sopravvivenza di quelle di interesse conservazionistico), che avrebbe forti ripercussioni sulle reti trofiche.

Omessa valutazione dell'opzione zero e inconsistente valutazione di soluzioni alternative

- a. Se valutata, l'opzione zero è sempre considerata impercorribile; in alcuni casi viene addirittura sostenuto che vi è una scelta già a monte, di tipo tecnico quando non addirittura di tipo politico, e pertanto non si può immaginare di prendere in considerazione l'opzione zero;
- b. nel caso in cui la Valutazione di Incidenza sia stata redatta successivamente all'approvazione del progetto preliminare (perché le Associazioni ambientaliste ne hanno segnalato l'assenza e l'Ente preposto ha accolto la richiesta), è accaduto di leggere come motivazione della non percorribilità dell'opzione zero il fatto che il progetto sia stato già approvato;
- c. in diverse pratiche analizzate si trova l'indicazione di soluzioni alternative, ma, da quanto ci è dato sapere, le stesse non vengono mai adottate. Vengono esibite, ai fini della loro esclusione, motivazioni quasi esclusivamente di ordine economico e/o tecnico, senza mai valutare l'eventuale minore impatto delle alternative proposte, facendo prevalere gli interessi del proponente su quelli di conservazione del sito.

Mancanza o inadeguatezza o inutilità dei piani di monitoraggio

- a. Nella maggior parte dei casi, i piani di monitoraggio, quando proposti, sono insufficienti e con applicazione di metodologie e tempi non adeguati (mancano, ad esempio, indicatori specifici);
- b. inoltre, i piani di monitoraggio rivelano scarsa se non nulla efficacia, sia per la tipologia di opera prevista (che anche adottando monitoraggi post operam non può vedere modifiche al progetto tali da eliminare gli impatti eventualmente rilevati), sia per l'assenza di copertura finanziaria (oltre che assenza nel computo metrico e nel piano economico-finanziario di eventuali interventi da adottare in corso d'opera).

Proposta di azioni di mitigazione e di compensazione non idonee

- a. Qualora vengano proposte mitigazioni e compensazioni, nella maggior parte dei casi queste si rivelano non attinenti al danno causato dall'opera e, talvolta, irrealizzabili. Si è letto della proposta di realizzazione di piste ciclabili a mitigazione di distruzione di habitat prioritari, piuttosto che della proposta di piantumazione di essenze alloctone per ridurre il rumore o l'erosione da parte delle acque; ma si è letto anche della proposta di allontanamento della fauna prima dell'avvio dei lavori, lo spostamento delle greggi per indurre il Capovaccaio a volare lontano dalle turbine di un impianto eolico da realizzarsi in un sito riproduttivo di questa specie, e molto altro;
- b. tra le misure di compensazione proposte vi è anche la designazione come nuovi siti della Rete Natura 2000 di aree che sono già all'interno di Parchi e Riserve, o di aree fortemente degradate, o di aree di bassissimo valore naturalistico, anche potenziale, semplicemente perché su di esse non gravano interessi economici;
- c. i progetti per le grandi opere presentati in Italia spesso mancano del piano economico-finanziario e/o dell'analisi costi/benefici. Da ciò discende l'assoluta incertezza della quota del costo dell'opera destinato alle compensazioni (che prima del 2011 era del 5% ed oggi è del 2% per le "infrastrutture strategiche"), che quindi diventano solo un enunciato raramente seguito dai fatti concreti;
- d. si aggiunga infine che in molte Regioni mancano nuclei ispettivi e/o di vigilanza qualificati. Ciò rende inefficace, se non in alcuni molti casi impossibile, la verifica sulla realizzazione delle eventuali misure di mitigazioni e compensazione, anche di quelle sotto forma di prescrizione nei pareri resi dalle amministrazioni competenti;
- e. ancora oggi si leggono Studi di Incidenza in cui le misure di mitigazione e di compensazione vengono utilizzate come sinonimi.

Le misure di compensazione stricto sensu vengono definite e proposte in modo improprio

Sebbene sia stato largamente chiarito nelle linee guida della Commissione europea² e in sentenze della Corte di giustizia (es. C-127/02, causa C-441/03) che le misure di compensazione possono essere prese in considerazione solo nell'ipotesi, eccezionale e assolutamente residuale, che il degrado di specie e habitat protetti da Natura 2000 debba essere accettato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di un'alternativa, in Italia le misure di compensazione sono utilizzate semplicemente per giustificare l'approvazione di un progetto che avrà impatto su siti della Rete Natura 2000, senza per altro che ne venga messa a conoscenza la Commissione europea. Più in dettaglio:

- in molti casi si ricorre alle misure di compensazione senza neppure verificare se sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
- in altri casi si giustifica l'approvazione di un progetto che impatti anche irreversibili su siti Natura 2000 per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ma di fatto molto spesso la natura dell'interesse è privata e/o non rilevante;
- mai queste misure di compensazione garantiscono il mantenimento della coerenza della rete Natura 2000 (si è letto di misure di compensazione che nulla hanno a che fare con la biodiversità);
- talvolta le misure di compensazione hanno un effetto negativo su altri interessi di conservazione della natura, anche in siti Natura 2000.

È importante, infine, notare che il Decreto del Ministro dell'Ambiente 17 ottobre 2007 n.184, recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*", emanato per sanare la procedura di infrazione 06/2131, ha previsto, all'art. 1 comma 4, che "*Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000*". Quindi, il Dm, con una disposizione più restrittiva rispetto a quella di cui all'art. 6 della Direttiva Habitat e dell'art. 5 del DPR 357/97 e *smi*, prevede che le deroghe siano attivabili - in ogni caso in condizioni di assoluta eccezionalità e sempre non siano coinvolti habitat e/o specie prioritari - solo "*per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, ovvero relative a conseguenze positive per l'ambiente*" e non già per motivi di natura sociale ed economica.

Conclusioni dello Studio di Incidenza

Laddove, nello Studio di Incidenza, si ammette l'esistenza di un qualche impatto, esso viene ridotto a nulla nelle conclusioni. Questo modo di procedere è reso ancora più grave dal fatto che i funzionari pubblici, che frequentemente non hanno le competenze tecniche o il tempo di poter effettuare un'analisi approfondita di tutto lo Studio di Incidenza (che spesso viene redatto con centinaia di pagine proprio al fine di renderne difficile la lettura) sono costretti a concentrare la propria attenzione quasi esclusivamente sulle sole conclusioni.

Abbiamo segnalato ripetutamente agli Enti preposti le contraddizioni palesi, gli errori, le omissioni e anche falsi, ma nella quasi totalità dei casi quanto segnalato non viene tenuto in considerazione e solo raramente diventa oggetto di prescrizioni insieme al nulla osta al progetto. Solo in pochi casi, si è proceduto al parere negativo o alla richiesta di integrazioni o alla revoca del parere in autotutela (poi diventato oggetto di ricorso al TAR del proponente, con esiti spesso favorevoli al ricorrente e addirittura con il ridimensionamento della ZPS oggetto del ricorso, come accaduto per il caso della ZPS IT9110038, riportato nel dossier fotografico).

² MANAGING NATURA 2000 SITES. The provisions of Article 6 of the 'Habitats' Directive 92/43/EEC
Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC
Guidance document on Article 6(4) of the 'Habitats Directive' 92/43/EEC

Gli ambiti di intervento della magistratura

In ogni caso, sia che le Associazioni ambientaliste siano state parte del procedimento di valutazione, con invio di osservazioni ed eventuale richiesta di bocciatura, sia che non lo siano state, vi sono due strade possibili dopo l'approvazione di un intervento che provoca significativi impatti su un sito della Rete Natura 2000. L'ordinamento italiano consente infatti la proposizione del **ricorso al TAR** (Tribunale Amministrativo Regionale) o al Presidente della Repubblica (nel caso in cui siano scaduti i termini di presentazione del ricorso al TAR) per ottenere l'annullamento degli atti amministrativi aventi ad oggetto il progetto che si intende contestare, ovvero **la presentazione di una denuncia presso la Procura della Repubblica**, qualora si ravvisino ipotesi di reato.

Entrambe le strade richiedono tempi lunghi per cui a volte, in attesa della pronuncia del TAR, i lavori procedono comunque e il sito viene in ogni caso danneggiato. Si tenga inoltre presente che il giudice amministrativo si pronuncia su violazioni di legittimità e non entra nel merito degli studi e delle conseguenze derivanti da omesse informazioni/contraddizioni/falsi, ovvero, sul fatto che grazie a ciò si sia pervenuti ad un parere favorevole che consente al piano/progetto di incidere invece negativamente sul sito. Questa strada è pertanto non sempre percorribile e difficilmente consente di fermare piani/progetti basati su studi carenti e autoreferenziali. Spesso alla ditta interessata al progetto è sufficiente un parere negativo poco motivato da parte dell'Ente competente, o un cavillo nella procedura, per ottenere che un'eventuale sentenza del TAR per loro sfavorevole venga riformata nei gradi di giudizio successivi.

In seguito ad un esito negativo di un ricorso al TAR, è possibile proporre appello al Consiglio di Stato o, in Sicilia, al CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa), ma anche queste strade sono sempre più complesse e non danno certezza di risultati utili alla tutela ambientale. Anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha un'efficacia relativa, visti i tempi di lunghi per giungere a conclusione e la limitata possibilità di interlocuzione con l'organo decisionale, nel caso in cui il ricorso stesso non venga trasposto al TAR. È bene precisare che a seguito di un'opinabile interpretazione normativa (che le stesse Associazioni contestano), il ricorso al Giudice Amministrativo può comportare il pagamento di bolli processuali, e a volte persino di "spese di soccombenza" (che possono ammontare a molte migliaia di euro), ossia, nel caso di esito negativo del ricorso, il giudice può stabilire di farci pagare le spese legali della controparte che è spesso la Pubblica Amministrazione. Di conseguenza si ricorre al giudice amministrativo in sempre minori occasioni, rinunciando a seguire tutti i casi di cui si viene man mano a conoscenza, costretti per queste norme, a dover selezionare e rischiare il meno possibile esiti negativi che possono ripercuotersi pesantemente dal punto di vista economico.

La strada della denuncia alla Procura della Repubblica – qualora vi siano gli estremi – ha efficacia estremamente variabile e **non evita mai il danno al sito**. L'intervento della Procura infatti è sempre postumo, salvo che non vi siano palesi e gravissime situazioni del tutto evidenti, che consentano di sequestrare l'area e di evitare così il deturpamento della stessa. Tutto dipende dai magistrati, dal carico di lavoro che hanno rispetto ad un organico sempre più ridotto, dalle direttive impartite dal Ministero degli Interni o dal Procuratore Capo che può assegnare, anche sulla base dell'esiguità dell'organico, direttive di lavoro con priorità diverse da quelle della tutela ambientale. Tra i tanti casi che potremmo riportare segnaliamo quello che vede da anni il WWF impegnato contro una pericolosa espansione urbanistica della città di Messina, a scapito dello ZPS ITA 030042, con gravissime conseguenze anche sulla sicurezza degli stessi cittadini (dissesto idrogeologico elevatissimo, alluvioni con decine di morti, danni per centinaia di milioni di euro ad ogni alluvione). Il WWF tra le tante azioni intraprese, ha presentato nell'aprile del 2009 alcune denunce per violazione sia delle norme urbanistiche che della Rete Natura 2000 contro ingenti edificazioni anche a scapito di habitat prioritario (cod. 6220*). Nel dicembre del 2011, ad opere già realizzate, colline sbancate e dissesto idrogeologico estremamente aggravato, sulla base di una delle denunce presentate, la Procura della Repubblica di Messina ha indagato per falso ideologico 9 persone e, tra queste, i membri della Commissione Valutazione di Incidenza del Comune di Messina. Inoltre, i consulenti della Procura hanno dichiarato nella loro relazione che si è di fronte ad un gravissimo abuso edilizio, a corruzione e a malaffare infiltrato nella amministrazione pubblica della città. Per quanto l'esito delle indagini abbia confortato i volontari che da anni denunciavano lo scempio e il rischio, gli 8 palazzi sono stati ormai costruiti e le colline sono state distrutte, zona di passaggio e di sosta di uccelli migratori, tra cui numerose specie di rapaci, oltre che zona di nidificazione di Magnanina, Sterpazzolina, Zigolo muciatto e molte altre specie (vedasi dossier fotografico). L'espansione edilizia inoltre continua ancora oggi, con grave nocimento per la ZPS.

Riassumendo, quindi, le uniche due strade possibili dopo l'approvazione di un progetto/piano, con o senza Valutazione di Incidenza (contestata o no), non possono, nella quasi totalità dei casi, evitare la distruzione di un sito o parte di esso.

I pareri delle amministrazioni competenti

Come già detto, i pareri delle amministrazioni competenti sono spesso lacunosi per ingerenze politico-istituzionali o per le competenze non idonee dei funzionari addetti alla Valutazione. Questo problema si accentua nelle Regioni in cui la Valutazione di Incidenza è delegata ai Comuni. Ad esempio, la regione Sicilia ha delegato ai singoli Comuni la procedura della Valutazione di Incidenza, tranne che per poche tipologie di opere/piani. I comuni in Sicilia sono ben 390, e solo pochissimi divulgano via web i progetti, mentre la maggior parte non rende note né le Valutazioni di Incidenza presentate, né le determine scaturite dall'esame delle stesse. La stessa Regione Sicilia non è a conoscenza di quanti e quali siti/habitat/specie siano interessati da opere/piani che ne hanno mutato la superficie, la qualità, la distribuzione o la consistenza delle popolazioni faunistiche/vegetazionali all'interno dei siti della Rete Natura 2000. Inoltre, alcuni Comuni si trovano in evidente stato di conflitto di interesse poiché chiamati ad esprimersi su progetti da loro stessi promossi che, ovviamente, non hanno alcuna intenzione di respingere. Ad onor del vero, bisogna dire che anche all'estremo opposto dell'Italia, in Veneto, troviamo una situazione analoga, in cui la Regione può delegare alle Province, ma anche ai Comuni, la Valutazione di Incidenza, in aggiunta alle altre ordinarie procedure di approvazione dei progetti di competenza comunale (edilizia e realizzazione di nuove espansioni insediative in genere, strade e opere pubbliche comunali, impiantistica). E se, in via teorica, tale delega dovrebbe essere subordinata alla presenza presso i Comuni di specifiche competenze tecnico-scientifiche, di fatto si è proceduto a queste deleghe anche nel caso di piccoli Comuni in cui è presente solo una figura tecnica, geometra o perito, senza competenze specifiche in materia ambientale e paesaggistica. È palese, quindi, che da un lato non si può avere alcuna garanzia di una valutazione competente e, dall'altro lato, si ha un forte conflitto d'interesse. In Veneto, inoltre, l'Unità di progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA, NUVV), con competenze in materia di valutazione ambientale è parte della Segreteria per le infrastrutture, che si occupa di approvazione dei piani territoriali e urbanistici, oltre che più in generale dei progetti infrastrutturali e impiantistica varia.

Poiché i pareri resi dagli organi competenti, anche quando negativi, si basano spesso su motivazioni tecniche deboli, nel caso di ricorsi presso il TAR, tali insufficienti motivazioni consentono al soggetto che ha proposto il progetto l'impugnazione del parere presso il TAR e l'annullamento dello stesso, come abbiamo evidenziato in precedenza. Spesso le Autorità ambientali competenti in Italia approvano pareri negativi così palesemente carenti nelle motivazioni da far venire il sospetto, che speriamo infondato, che si vogliano offrire facili argomenti ai proponenti per richiederne l'annullamento da parte della giustizia amministrativa.

In alcuni casi viene dato parere positivo accompagnato da numerose prescrizioni, molte delle quali sono in contraddizione tra di loro o irrealizzabili o incomprensibili. Ad esempio, per un progetto che richiedeva la oggettiva necessità di realizzare ampie piste in pendii ripidi e crinali, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali ha dato parere favorevole indicando come prescrizione il fatto che non si dovessero alterare lo stato dei luoghi; ne consegue che per ottemperare a questa prescrizione, il progetto non avrebbe potuto essere realizzato, mentre invece è in dirittura di arrivo. La denuncia alla procura della Repubblica per molte irregolarità riscontrate nella procedura di autorizzazione (inclusa la Valutazione di Incidenza, interessando tre SIC con specie e habitat prioritari) non ha avuto seguito.

In ogni caso, manca praticamente sempre la successiva verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni. Tanto è vero che ad oggi, molti degli Enti preposti al rilascio dei pareri non hanno nucleo ispettivo, ovvero, nessuno di essi può, avviati i lavori, procedere con il controllo degli stessi e verificare se si sia ottemperato alle prescrizioni. Gli organi di controllo sono quindi pochissimi, se non del tutto mancanti, a fronte delle numerose attività che dovrebbero verificare. Nei rari casi in cui si riesce ad ottenere l'intervento delle forze dell'ordine per far rispettare una prescrizione, la ditta motiva la non ottemperanza per ragioni tecniche e i lavori procedono comunque.

È anche accaduto che laddove le Associazioni ambientaliste hanno evidenziato la violazione delle prescrizioni rese - fatto che per legge annulla il parere - l'organo competente, anziché revocare il parere e fermare i lavori, ha fatto in modo che essi potessero proseguire individuando "aggiustamenti" al medesimo. In un specifico caso (caso SIC ITA040004, vedasi dossier fotografico), la denuncia alla Procura ha poi portato allo svolgimento di un processo penale, ancora in corso, ma il SIC è stato completamente stravolto, le opere sono state ultimate e a nulla sono valse anche le osservazioni allo "Studio di Incidenza", assolutamente difforme da quanto previsto dalle norme vigenti.

Vi è anche un altro fatto importante che si verifica per molti progetti, che sono tra l'altro i più rilevanti perché considerati "strategici": la normativa derivante dalla cosiddetta legge Obiettivo (legge 443/2001) stabilisce che il parere venga reso dalle Autorità competenti sul progetto preliminare, fase questa che presenta indicazioni molto vaghe sulla quantità e qualità degli interventi previsti. Accade quindi che in fase esecutiva, a progetto preliminare già approvato, il proponente pretenda di realizzare alcune opere (in genere per la fase di cantiere che comunque permangono nella fase di esercizio) che risultano in evidente contrasto sia con quanto affermato nella Valutazione

di Incidenza, sia con altre norme di tutela ambientale vigenti sul territorio. Nonostante questo, grazie al parere rilasciato in fase di progetto preliminare, non viene mai espresso un parere negativo sul progetto definitivo, che segue il preliminare e precede il progetto esecutivo, se non grazie all'intervento delle Associazioni ambientaliste e solo laddove subentrano altre norme più stringenti di quelle che regolamentano l'applicazione della Direttiva Habitat e Uccelli. Tra i vari casi eclatanti, segnaliamo quello in cui una ditta pretendeva di allargare notevolmente una strada sterrata in zona A di una Riserva naturale, anche SIC, con conseguente distruzione irreversibile di una delle poche foreste di Tasso superstiti del Meridione d'Italia, in palese contrasto sia con la Valutazione di Incidenza redatta, sia con le norme di tutela della Riserva che vietavano esplicitamente qualsiasi modifica in zona A. Nonostante la legge fosse dalla parte dell'area protetta, la Ditta ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento negativo dell'Ente gestore, rinunciando poi al proseguo del ricorso e all'allargamento della strada in area plurivincolata poiché nel frattempo aveva individuato diversa modalità per il trasporto del materiale. Se l'Ente gestore della Riserva non fosse stato molto attento ai motivi istitutivi sia del SIC che della Riserva Naturale e se non avesse avuto l'ausilio delle Associazioni ambientaliste, avrebbe probabilmente autorizzato un intervento illegittimo.

La gestione dei siti Natura 2000 in Italia

Sebbene sulla gestione dei siti Natura 2000 dovremmo redigere un ulteriore dossier, ci preme comunque mettere in evidenza alcune delle tante criticità legate a questo argomento. Laddove un sito della Rete Natura 2000 ricade in un'area naturale protetta a diverso titolo (Riserva naturale statale o regionale, Parco regionale, Parco nazionale, Oasi, ecc...), la sua tutela viene demandata all'Ente gestore dell'area protetta, fermo restando che le porzioni esterne ad essa, subiscono inevitabilmente pressioni maggiori e sono sottoposte a minore vigilanza o assenza di essa.

Se questo Ente gestore è in grado di porsi come obiettivo prioritario la tutela ambientale anziché altre iniziative e attività, il sito può godere di una corretta gestione e pertanto vengono garantiti gli obiettivi di conservazione per il quale esso era stato individuato ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli. Se invece sovente l'Ente gestore ha finalità diverse da quelle di tutela ambientale (come nel caso, ad esempio, dell'Ente che gestisce il demanio forestale) si rischia che non si attuino interventi efficaci per la protezione dell'ambiente a causa di una strumentale "divergenza di obiettivi", di una non sufficiente preparazione del personale e del prevalere di ingerenze politiche istituzionali.

Un esempio viene dal Veneto, dove la porzione del SIC/ZPS IT3250016 "Cave di Gaggio" che rientra all'interno dell'omonima Oasi LIPU si differenzia per un maggior numero di specie di uccelli, anche di interesse comunitario, rispetto alla porzione esterna all'Oasi LIPU, ricadente in un' Oasi di protezione della flora e della fauna provinciale priva di una vera e propria gestione naturalistica (Pegorer e Stival 2009, Stival et al. 2011³). Inoltre, da questi studi emerge come anche a livello temporale (numero di mesi nel corso dell'anno) la presenza di alcune specie di interesse comunitario, ad esempio *Phalacrocorax pygmeus* e *Casmerodius albus*, sia maggiore nella porzione del SIC/ZPS gestita dalla LIPU, piuttosto che nella porzione esterna all'Oasi. Inoltre, nell'Oasi "Cave di Gaggio" è presente una garzaia plurispecifica in crescita (*Ardea purpurea*, *Ardea cinerea*, *Egretta garzetta*, *Nycticorax nycticorax*, *Bubulcus ibis*, *Ardeola ralloides*, *Phalacrocorax pygmeus*) con circa 275-284 coppie nel 2012 (dato non ancora pubblicato), delle quali circa 200 appartenenti alla specie *Phalacrocorax pygmeus*. Simili presenze non sono state segnalate in altri siti Natura 2000 di ambiente di cava senile in area vasta, di analoghe caratteristiche ecosistemiche ma privi di una idonea gestione (IT3250008 "Ex Cave di Villetta di Salzano", IT3250017 "Cave di Noale", IT3250021 "Ex cave di Martellago", tutte in provincia di Venezia); solo nel sito "Cave di Noale" sono infatti segnalate alcune coppie di *Ardea purpurea* e in quello "Ex Cave di Villetta di Salzano" alcune coppie di *Ardea cinerea*. Anche per quanto concerne l'avifauna acquatica in generale, ogni anno, durante i censimenti IWC (*International Waterbird Census*) di metà gennaio promossi dalla Provincia di Venezia e coordinati dall'Associazione Faunisti Veneti e dall'ISPRA, l'ambito di ex cave incluso nell'Oasi LIPU delle Cave di Gaggio si conferma quello con i contingenti maggiori di uccelli acquatici rispetto gli altri sistemi di ex cava già citati e privi di idonea gestione naturalistica, non solo per quanto concerne gli ardeidi e *Phalacrocorax pygmeus* ma anche per *Phalacrocorax carbo*, *Anas crecca* e *Anas platyrhynchos* (dati non pubblicati, estrapolabili comunque da archivi ISPRA).

3 Pegorer M., Stival E. 2009. Gli ardeidi coloniali nidificanti del SIC e ZPS IT3250016 "Cave di Gaggio": status delle conoscenze e monitoraggi. In: Brunelli M., Battisti C., Bulgarini F., Cecere J.C., Fraticelli F., Gustin M., Sarrocco S. & Sorace A. (a cura di) Atti del XV Convegno Italiano di Ornitologia. Sabaudia, 14-18 ottobre 2009. Alula XVI (1-2): 561-563.

Stival E., Pegorer M., Basciutti P. 2011. L'avifauna del SIC e ZPS IT3250016 "Cave di Gaggio". In: M. Bon, F. Mezzavilla, F. Scarton (eds). Atti 6° Convegno Faunisti Veneti. Boll. Mus. St. Nat. Venezia, suppl. al vol. 61: 171-179.

Così pure Ca' Roman, porzione meridionale del SIC/ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei", è uno dei pochi biotopi della costa alto adriatica italiana ad ospitare le fitocenosi, presenti con peculiare zonazione dall'arenile verso l'entroterra, tipiche degli ecosistemi litoranei di tale tratto costiero⁴. Le attività sviluppate da LIPU per la tutela delle coppie nidificanti di fratino (*Charadrius alexandrinus*), consistenti nella recinzione di tratti di arenile per escluderli da un massiccio disturbo antropico dato dai bagnanti, consentono di limitare i danni da calpestio prodotti all'habitat di interesse comunitario (All. I Direttiva 92/43/CEE) 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", inquadrabile tra gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, costituito da formazioni erbacee terofitiche colonizzanti le spiagge sabbiose ricche di detriti organici, riconducibile all'associazione *Salsolo kali-Cakiletum maritimae*. Si è potuto notare che le formazioni di *Cakile maritima* presenti nell'arenile protetto dal calpestio di Ca' Roman sono tra le più integre e meglio sviluppate presenti nel sito Natura 2000 e in altri siti Natura 2000 costieri dove l'habitat è segnalato ma dove non sono attuate simili azioni di tutela (Buffa G., com pers., dati non pubb.).

Nel Lazio possiamo presentare un altro esempio di diversa gestione di un sito della Rete Natura 2000. Il SIC IT6030023 "Macchia Grande di Focene e macchia dello Stagneto" ricade in parte nell'Oasi del WWF, mentre una porzione del sito è compresa nella Riserva Naturale Statale Litorale Romano. Nella porzione ricadente nell'Oasi del WWF sono stati mantenuti i valori naturalistici, una corretta fruizione e – al di là dei problemi connessi alla vicinanza estrema dell'aeroporto di Fiumicino e nuovi progetti di allungamento di piste di decollo e atterraggio – una buona tutela delle specie e degli habitat inclusi. Nella Riserva Statale del litorale Romano, gestito dalla Provincia di Roma, la situazione cambia palesemente: le dune sono state parzialmente distrutte, sono stati autorizzati lidi e spazi per la fruizione balneare e vi sono automezzi che entrano devastando la flora e disturbando gravemente la fauna. Le segnalazioni inviate dal WWF alla Riserva e agli organi di controllo non hanno ancora posto rimedio concreto a questo stato di fatto.

Anche nel caso di Enti gestori che hanno maggiore affinità con gli obiettivi di conservazione rispetto ad altri, vengono spesso compiuti errori – in questo caso del tutto in buona fede – che compromettono nel tempo le specie e gli habitat per i quali il sito era stato istituito. Un intervento di forestazione laddove vi sono praterie substeppeiche provoca inevitabilmente un mutamento delle specie che possono occupare quel determinato sito, come è accaduto per un impianto di cerri in quota (1.100 m) che ha provocato la scomparsa della Coturnice siciliana (*Alectoris graeca whittakeri*) e della Tottavilla (*Lullula arborea*) in una porzione della ZPS IT030042; caso significativo di come possa modificarsi, anche con le migliori intenzioni, un sito importante per la riproduzione di due specie di uccelli in allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

L'ingerenza della politica in molti organi di gestione di aree protette è evidente in molte Regioni e, purtroppo, non raramente il WWF e la LIPU sono dovute intervenire anche sugli Enti gestori di Parchi nazionali e regionali o Riserve per richiamarli al rispetto delle norme e delle procedure derivanti dalle Direttive Habitat e Uccelli.

Infine, in merito ai Piani di gestione, la situazione è nota alla DG Ambiente mediante l'aggiornamento inviato dal Ministero dell'Ambiente nel 2011. Non essendo obbligatorio, le Regioni procedono in modo disorganico, e anche WWF e LIPU conoscono in modo poco approfondito lo stato dell'arte, tranne che per alcuni casi per i quali si sono rilevati errori macroscopici o gravi lacune. Ben poco si conosce anche in merito al rispetto dei Piani di gestione laddove esistenti.

4 Buffa G., Fantinato E., Pizzo L. 2012. Effects of Disturbance on Sandy Coastal Ecosystems of N-Adriatic Coasts (Italy), Biodiversity Enrichment in a Diverse World, Dr. Gbolagade Akeem Lameed (Ed.), ISBN: 978-953-51-0718-7, InTech, DOI: 10.5772/48473. Available from: <http://www.intechopen.com/books/biodiversity-enrichment-in-a-diverse-world/effects-of-disturbance-on-sandy-coastal-ecosystems-of-n-adriatic-coasts-italy>

Modifiche ai perimetri dei siti Natura 2000

La cattiva o mancata gestione di molti siti Natura 2000, dalla loro designazione ad oggi, ha provocato un forte degrado, sino ad arrivare talvolta alla scomparsa di quelle specie e di quegli habitat che avevano giustificato la designazione come SIC o ZPS. Paradossalmente questo degrado è utilizzato in modo strumentale sia per autorizzare ulteriori impatti, come già detto, sia per proporre la variazione dei perimetri e la riduzione della superficie dei siti per rispondere a richieste di natura prettamente economica (es. apertura di nuove cave o di impianti sciistici). Sino ad oggi tali proposte sono state scoraggiate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in riferimento alla nota della Commissione avente come oggetto "Updating of the Natura 2000 Standard Data Forms and Database", ma è innegabile e frustrante constatare il continuo tentativo da parte di alcune Province, e talvolta delle stesse Regioni, di ridurre la superficie dei siti Natura 2000.

La vigilanza sui siti

Per i siti non ricadenti in altre tipologie di aree protette, la vigilanza è demandata al Corpo Forestale dello Stato o al Corpo Forestale Regionale (nelle Regioni a statuto speciale) o al Corpo Forestale Provinciale (nelle Province autonome di Trento e Bolzano) come prevede il DPR 357/97 e *smi*. È evidente che mancando un regime sanzionatorio, sia amministrativo che penale, e tenuto conto che quello recentemente introdotto (art. 727 bis e 733 bis del codice penale di cui si è accennato prima) presenta ampie maglie di interpretazione a vantaggio di chi produce il danno a specie e habitat di specie, la vigilanza è del tutto aleatoria e soggetta all'arbitrarietà delle norme vigenti, molto poco esplicite.

In ogni caso, laddove si è in presenza di fatti oggettivi (Valutazione di Incidenza assolutamente difforme o addirittura omessa a fronte di opere da sottoporre con certezza a tale procedura), l'Ente preposto alla vigilanza demanda al Magistrato di turno la decisione del caso, ma - come abbiamo visto - l'intervento è quasi sempre postumo alle opere quando non del tutto assente. Solo laddove vi siano anche altre norme di tutela e una loro possibile violazione (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, norme sul prelievo idrico, ecc...), si può sperare in un intervento tempestivo che scongiuri il danno.

Si deve poi aggiungere che esiste un'oggettiva e estremamente preoccupante carenza di organico che colpisce anche il Corpo Forestale, dello Stato o Regionale che sia. Altri organi di Polizia, proprio per problemi legati all'insufficiente copertura di uomini, sono spesso indirizzati dai Prefetti delle singole Province verso precise porzioni di territorio o tipologie di reati. Chiamarli per un intervento, porta quasi sempre e inevitabilmente a un rimando ad altri organi di polizia senza venirne a capo, finendo poi per doversi rivolgersi obbligatoriamente al Corpo Forestale la cui carenza di organico è, ripetiamo, ormai cronica.

Considerazioni conclusive

Le norme a tutela dell'ambiente sono scarsamente applicate in Italia (come dimostra il fatto che nel bilancio annuale sulle procedure di infrazione comunitarie il nostro Paese è al primo posto per violazione delle norme ambientali). In particolare, le norme derivanti dalle Direttive Habitat e Uccelli spesso non sono rispettate e la procedura di Valutazione di Incidenza non viene applicata correttamente. Superata la prima fase di designazione dei siti della Rete Natura 2000, che molte Regioni hanno concluso molti anni dopo l'avvio e solo a seguito di una procedura di infrazione (C-378/01) per quanto concerne le ZPS, taluni Enti pubblici e i soggetti privati italiani hanno frequentemente cercato il modo di non applicare correttamente, aggirare o eludere le norme e delle procedure comunitarie.

L'assenza di sanzioni, sia amministrative che penali, in caso di violazioni ha prodotto in Italia il consolidamento di comportamenti non virtuosi e tra tutti la Valutazione di Incidenza, se e quando redatta, è diventata nella quasi totalità dei casi semplice carta riempita di foto, mappe e capitoli intrisi di autoreferenziale bontà del progetto.

La frequente inadeguatezza degli organi di valutazione (sia in termini di organico che di preparazione tecnica) ha portato alla prassi quasi costante di approvazione della quasi totalità dei piani/progetti/attività.

Molte Regioni hanno emanato norme in materia di Rete Natura 2000, ma hanno reso in alcuni casi impossibile il controllo di quanto accade nei SIC e nelle ZPS, talvolta delegando ai comuni la materia ed evitando accuratamente l'evidenza pubblica di ciò che viene proposto e approvato.

Per quanto le nostre Associazioni possano registrare alcuni successi, dovuti a grandi sforzi anche di anni e anni, non sempre è possibile mantenere l'attenzione sulle diverse vertenze. Per quanto le Associazioni ambientaliste siano competenti e impermeabili alle ingerenze, alle pressioni e alla corruzione, bisogna sempre ricordare che si tratta di organizzazioni di volontari.

La minore attenzione della DG Ambiente ai reclami riguardanti la situazione italiana presentati negli ultimi anni, ha inevitabilmente consolidato il comportamento non virtuoso di molti Enti pubblici, forti della arbitrarietà acquisita in materia di Rete Natura 2000.

Se in Italia continuerà la gestione inadeguata e incontrollata di questa importante Rete e l'applicazione erronea o elusiva delle procedure che discendono dalle Direttive Habitat e Uccelli senza che vi sia quel cambio di rotta, che solo l'avvio di nuove procedure di infrazione può comportare, la Rete Natura 2000 in Italia subirà costantemente una contrazione e saremo costretti a rilevare quotidianamente la perdita della biodiversità e il mancato conseguimento degli obiettivi di conservazione.

La stessa DG Ambiente appare consapevole di questo rischio e ha espresso la necessità di *“migliorare l'attuazione del diritto dell'ambiente”*, ammettendo che un conto è attuarlo, in linea teorica, a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, altro è attuarlo *“correttamente sul terreno nei 27 paesi”*.

Apprendiamo con piacere che la DG *“sta esaminando attualmente il divario esistente fra la legislazione originaria e il risultato finale”* (tratto da Ambiente Europei, n. 45 del 2011).

Abbiamo pertanto racchiuso in questo dossier, alcuni degli esempi più interessanti a noi noti che dimostrano quali siano le maggiori criticità presenti in Italia, allo scopo di chiarire come il Diritto dell'UE sia non correttamente applicato nel nostro Paese e come il raggiungimento degli *“obiettivi fondamentali”* – in questo caso la preservazione della biodiversità – sia ben lungi dall'essere obiettivo primario della Repubblica italiana.

Senza un forte supporto della DG Ambiente sui temi da noi sollevati con precisi, puntuali e approfonditi interventi e relative procedure di infrazione, la biodiversità in Italia non potrà che impoverirsi sempre più di più a causa della elusione o del mancato rispetto delle Direttive Habitat e Uccelli.

Un atteggiamento conciliante di fronte a casi palesi di infrazione del diritto comunitario in materia di biodiversità, che talvolta sembra aver pervaso anche l'azione degli organismi comunitari, non aiuta la situazione ed anzi, logicamente, la aggrava. Viceversa, lo stesso rigore richiesto, a livello comunitario sulle regole economiche e finanziarie vigenti, che solitamente non ammettono deroghe, dovrebbe essere applicato in campo ambientale e naturalistico. Questo perché l'Europa è una realtà che trova piena ragione e dignità anche, se non soprattutto, nella difesa dei suoi valori materiali e immateriali, tra cui quello ambientale, gravemente messo a rischio – con danno per la stessa economia- in molti dei suoi aspetti. Suoli naturali sottratti per sempre alle proprie funzioni, impermeabilizzati quando non rimossi e gettati via, intere superfici irreversibilmente alterate, specie animali e vegetali allontanate per sempre da territori ormai alterati (nella migliore delle ipotesi, quando non distrutte direttamente dalle opere approvate), perdita di risorse naturali (idriche in primis) sono costi che si ripercuotono in un futuro anche non troppo lontano (si pensi ad esempio agli ingentissimi danni per il dissesto idrogeologico), ma il cui costo sarà elevatissimo per le prossime generazioni.

Le Nazioni Unite nel Rapporto 2011 sullo Sviluppo Umano hanno sostenuto che *“i danni all'ambiente sono la più grave minaccia per lo sviluppo mondiale”*, rivelando per la prima volta lo stretto legame tra fattore ambientale e crescita e invitando tutti i Paesi del mondo ad uno sviluppo più sostenibile”.

Per ottenere questo risultato il WWF e la LIPU sono convinti che non si possa prescindere dalla tutela effettiva delle componenti ambientali ed ecosistemiche e, alla luce della situazione italiana descritta in questo dossier, solo un'azione coerente e decisa della DG Ambiente, che noi vivamente auspicchiamo e siamo qui a chiedere con convinzione e forza, potrà consentire una sostanziale ripresa della legalità.

Elenco dei casi inviati alla Commissione europea come esempio di numerosi altri piani, progetti e attività che hanno danneggiato siti della rete Natura 2000.

IT1110020 **Lago di Viverone** (SIC-ZPS) – PIEMONTE: numerosi interventi realizzati in assenza di Valutazione di Incidenza o dopo Valutazioni di Incidenza che disattendono a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, della Direttiva Habitat, con conseguente disturbo di specie nidificanti e distruzione di un habitat prioritario (91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)). In nessun caso è stato considerato l'impatto cumulativo dovuto ai diversi interventi.

IT1343502 **Parco della Magra Vara** (SIC) – LIGURIA: interventi di ripristino funzionalità idraulica, senza Valutazione di Incidenza, che hanno causato gravissimi danni al sito, con asportazione quasi totale della componente arborea residua e arbustiva riferibile ad habitat di interesse comunitario (92A0, 3280), anche prioritari (91E0*).

IT2040044 **Parco nazionale dello Stelvio** (ZPS) - TRENTO ALTO ADIGE: realizzazione di impianti sciistici per i Mondiali 2005. E' uno degli ultimi reclami inviati alla CE dal WWF Italia, che ha avuto seguito, con condanna dell'Italia nel settembre del 2007. I lavori sono proseguiti nonostante la messa in mora e varianti al progetto prive di Valutazione di Impatto Ambientale.

IT3120167 **Torbiere alta Val Rendena** (SIC), IT3120175 **Adamello** (SIC), IT3120177 **Dolomiti di Brenta** (SIC), IT3120158 **Adamello Presanella** (ZPS), IT3120159 **Brenta** (ZPS) - TRENTO ALTO ADIGE: impianti sciistici, parcheggi, cabinovie con Valutazione di Incidenza insufficiente e difforme dall'art. 6, comma 3, della Direttiva Habitat. Le specie per le quali il sito era stato istituito hanno subito contrazione di habitat e disturbo elevatissimo.

IT3250031 **Laguna superiore di Venezia** (SIC), IT3250023 **Lido di Venezia: biotopi litoranei** (SIC – ZPS), IT3250046 **Laguna di Venezia** (SIC–ZPS), IT3250030 **Laguna medio-inferiore di Venezia** (SIC), IT3250003 **Penisola del Cavallino, biotopi litoranei** (SIC-ZPS) - VENETO: distruzione di habitat, anche prioritari (1150*, 7210*, 2130*), causata dal progetto Mo.S.E., oggetto di procedura di infrazione (2003/4762) poi archiviata. Le stesse misure di compensazione messe in atto (interessate da una Pratica EU Pilot 477/09/ENVI, poi chiusa) si sono rivelate inutili o hanno provocato ulteriori danni a causa delle modalità con le quali sono state realizzate.

IT3340001 **Falesie di Duino** (SIC ora incluso nel sito IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”) - FRIULI VENEZIA GIULIA: ulteriore escavazione di un ex cava finalizzata ad opere edili per il turismo. Valutazione di Incidenza difforme dall'art. 6, comma 3, della Direttiva Habitat, con conseguente distruzione di habitat prioritario (8240 * Pavimenti calcarei). Il reclamo presentato alla CE è stato archiviato.

IT3341002 **Aree carsiche della Venezia Giulia** (ZPS) e IT3340006 **Carso triestino e goriziano** (SIC) - FRIULI VENEZIA GIULIA: l'operazione “alvei puliti 2012” ad opera della Protezione Civile, realizzata senza Valutazione di Incidenza, ha portato al taglio indiscriminato di vegetazione riparia in molti tratti di corsi d'acqua in tutta la Regione. L'intervento che ha provocato più danni è stato quello condotto in Val Rosandra, all'interno della ZPS IT3341002 e SIC IT3340006, che ha portato alla pressoché totale distruzione dell'habitat 92A0 (Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*).

IT5190003 **Montagnola senese** (SIC) - TOSCANA: Piano cave approvato senza Valutazione di Incidenza; solo per una cava si è riusciti ad ottenere la stesura della Valutazione di Incidenza che è risultata però difforme dall'art. 6 comma 3 della Direttiva Habitat.

IT9110039 **Promontorio del Gargano** (ZPS, già ZPS IT9110008 “Valloni e Steppe pedegarganiche”) - PUGLIA: numerosi interventi, senza Valutazione di Incidenza o con Valutazioni di Incidenza difformi dall'art. 6 della Direttiva Habitat. Danni ad habitat e specie per i quali il sito è stato designato. Una Procedura di infrazione ex art. 226 TCE (2001/4156) su segnalazione della LIPU per interventi di industrializzazione ha portato alla condanna dell'Italia (causa C-388/05); in seguito il sito è stato nuovamente interessato da Procedura di infrazione (2001/4156 ex art. 260 TFUE) che è stata archiviata.

ITA010028 **Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – area marina e terrestre** (ZPS, già ZPS ITA010007 Saline di Trapani) - SICILIA: prima dell'arrivo del WWF come gestore della Riserva Naturale Orientata, sono stati realizzati numerosi interventi a danno di habitat prioritari, compresi interrimenti di intere saline, successivamente anche la realizzazione di aree industriali a ridosso della ZPS.

TA030042 **Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina** (ZPS) - SICILIA: numerosissimi interventi edili, sbancamenti, cave, lottizzazioni, senza Valutazione di Incidenza o con Valutazioni di Incidenza fortemente difformi dall'art. 6 comma 3 della Direttiva Habitat, a danno dell'habitat prioritario (6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachy-podietea*) e di aree naturali e semi naturali, fondamentali per la sosta e il nutrimento dei numerosissimi uccelli che utilizzano lo Stretto di Messina lungo la rotta di migrazione da e per l'Africa. Variante al PRG ad oggi priva completamente della Valutazione di Incidenza. Numerosissimi nuovi progetti anche di enti pubblici, dal forte impatto ambientale, il tutto senza una visione complessiva delle trasformazioni subite dal sito dal 2005 ad oggi. Le Valutazioni di Incidenza che vengono presentate, sono da sempre, prive dell'analisi del l'impatto cumulativo dovuto ai diversi interventi dalla data dell'istituzione della ZPS (1998 e 2005 ampliamento) ad oggi.

ITA040004 **Foce del fiume Verdura** (SIC) - SICILIA: distruzione totale del SIC per realizzazione di un Golf resort con Valutazione di Incidenza difforme dall'art. 6 comma 3 della Direttiva Habitat.

ITA050007 **Sughereta di Niscemi** (SIC) - SICILIA: lavori di costruzione del sistema radar MUOS (Mobile User Objective System), con Valutazione di Incidenza difforme dall'art. 6 comma 3 della Direttiva Habitat e in violazione di altre norme relative alle aree protette e a vincoli paesaggistico-ambientali.

ITA050012 **Torre Manfredonia, Biviere e Piana di Gela** (ZPS), ITA050001 **Biviere e Macconi di Gela** (SIC), ITA050011 **Torre Manfredonia** (SIC) - SICILIA: numerosi interventi (villaggi turistici, lidi, gasdotti, cave, aree industriali ecc.) senza Valutazione di Incidenza o con Valutazioni di Incidenza difformi dall'art. 6 comma 3 della Direttiva Habitat. Grave nocumento dei numerosi habitat e specie prioritarie. Imminenti nuovi progetti a forte impatto negativo (eolico off shore e impianto fotovoltaico di enormi dimensioni).

IT2040042 **Lago di Mezzola e Pian di Spagna** (SIC-ZPS) - LOMBARDIA: attività estrattiva e di lavorazione inerti, insediamenti turistici e commerciali, discariche di rifiuti speciali non bonificate, nuova bretella stradale, autorizzazione per casa colonica in area di esondazione. Valutazioni di Incidenza mancanti o difformi dall'art. 6 comma 3 della Direttiva Habitat. Nessuna delle Valutazioni di Incidenza ha considerato gli effetti cumulativi dei diversi interventi.

IT3220013 **Bosco di Dueville** (ZPS) e IT3220040 **Bosco di Dueville e risorgive limitrofe** (SIC) - VENETO: interventi legati a un Progetto LIFE+ che hanno prodotto disturbo all'avifauna e danni gravi a un habitat di interesse comunitario (cod. 3260).

IT3250041 **Valle Vecchia-Zumelle-Valli di Bibione** (ZPS) e IT3250033 **Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento** (SIC) - VENETO: lavori di scavo in alveo con Valutazione di Incidenza lacunosa e difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della Direttiva Habitat. Conseguentemente i lavori di scavo hanno portato a sottrazione di superficie di numerosi habitat (1140, 1420, 1510*, 2110, 2120, 2130*) e al deterioramento di altri (1320, 1410, 2270*).

IT5140011 **Stagni della Piana Fiorentina e Pratese** (SIC-ZPS) - TOSCANA: all'interno di un progetto LIFE Natura finalizzato al miglioramento dello stato di conservazione di specie di interesse comunitario, in particolare di specie incluse in all. I della Direttiva Uccelli e uccelli migratori, la parte più significativa degli interventi è stata dedicata a miglioramenti ambientali di un'area umida da anni utilizzata a fini venatori. Nonostante la caccia fosse stata indicata come causa di rarefazione di alcune specie (*Moretta tabaccata* in primis), si è comunque mantenuta l'attività venatoria all'interno di questo sito.

IT7110100 **Monte Genzana** (SIC) - ABRUZZO: intervento per la realizzazione di una pista ciclabile, all'interno di una Riserva Naturale e a 50 metri dal SIC, che ha alterato gravemente ambienti. L'intervento è stato bloccato, ma a danni in gran parte già compiuti.

IT7110207 **Monti Simbruini** (ZPS-SIC) - LAZIO, IT6050008 **Simbruini ed Ernici** (ZPS), IT6030040 **Monte Autore e Monti Simbruini centrali** (SIC) - ABRUZZO: la realizzazione della strada che ha reso accessibile a tutti i mezzi, anche non fuori strada, aree importanti per la tutela di habitat e specie di interesse comunitario. Valutazione di Incidenza con prescrizioni e mitigazioni non rispettate durante l'esecuzione dei lavori.

IT8030011 **Fondali marini di Punta Campanella e Capri** (SIC-ZPS) - CAMPANIA: previsione di 7 porti turistici, Valutazioni di Incidenza non redatte o se redatte, difformi dall'art. 6, comma 3, della Direttiva Habitat. Dei 7 progetti uno è stato già completato e un altro è in corso di realizzazione. Gravi danni agli habitat marini ed in particolare alle praterie di *Posidonia oceanica* (1120).

IT9110002 **Valle Fortore, Lago di Occhito** (SIC) - CAMPANIA: taglio indiscriminato della vegetazione del fiume, diversamente da quanto dichiarato dai diversi enti pubblici prima dell'avvio dei lavori.

IT9110005 **Zone Umide della Capitanata** (SIC), IT9110038 **Paludi presso il Golfo di Manfredonia** (ZPS) - PUGLIA: trasformazione di zone umide in agricole, sia con Valutazione di Incidenza difforme dall'art. 6, comma 3, della Direttiva Habitat, che senza alcuna Valutazione di Incidenza.

IT9110033 **Accadia-Deliceto** (SIC) - PUGLIA: numerosi impianti eolici realizzati senza Valutazione di Incidenza, con conseguente danni a specie di interesse comunitario e distruzione di habitat (tra i quali l'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* notevole fioritura di orchidee)), con danni cumulativi anche sul paesaggio.

IT9120007 **Murgia alta** (ZPS) - PUGLIA: realizzazione di 56 impianti eolici in aree di nidificazione e foraggiamento di specie in allegato I della Direttiva Uccelli. Valutazioni di Incidenza completamente difformi dall'art. 6, comma 3, della Direttiva Habitat. Crollo della popolazione nidificante di Grillaio (SPEC1). Distruzione di habitat anche mediante spietramento degli ambienti steppici per coltivazione.

IT9210270 **Appennino Lucano, Monte Volturino** (ZPS) - BASILICATA: numerosi pozzi petroliferi (13 in ZPS e 1 in SIC), più molti altri a poca distanza dai confini della ZPS e dei SIC, con gravi danni ambientali, in primis alle falde acquifere.

IT9320104 **Colline di Crotona** (SIC) - CALABRIA: apertura di piste con conseguente frammentazione di habitat di interesse comunitario (1430, 3150, 92D0, 9329 e 6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachy-podietea*).

IT9320302 **Marchesato e fiume Neto** (ZPS) - CALABRIA: realizzazione di numerosi interventi, la maggior parte dei quali sono stati realizzati senza Valutazione di Incidenza o applicando in modo errato le indicazioni di cui all'art. 6, comma 3 e 4, della Direttiva Habitat. Tra i vari interventi, anche un impianto eolico dopo la cui realizzazione si è avuta scomparsa di una delle ultime coppie di Capovaccaio nidificanti nella penisola italiana.

IT9330125 **Torrente Soleo** (SIC) - CALABRIA: Apertura pista a ridosso del SIC, senza Valutazione di Incidenza e taglio abusivo di alberi.

IT9340090 **Fiumara di Brattirò (Valle Ruffa)** (SIC) - CALABRIA: disboscamenti e piste, senza Valutazione di Incidenza, con gravi danni a diversi habitat prioritari (5230*, 6220*, 7220*, 9180*, 91AA*). E' presente una delle popolazioni più importanti in Italia di *Woodwardia radicans*, sottoposta a gravi contrazioni

IT8020007 **Camposauro** (SIC) - CAMPANIA: interventi per una manifestazione sportiva (gare equestri e altro) realizzati senza la redazione della Valutazione di Incidenza. Alcuni interventi hanno determinato alterazioni irreversibili e modificato lo stato dei luoghi. Le opere ricadono anche nel Parco Regionale "Taburno Camposauro".

ITA030006 **Rocca di Novara** (SIC), ITA030019 **Tratto Montano del Bacino della fiumara di Agrò** (SIC), ITA030020 **Fiume San Paolo** (SIC) - SICILIA: realizzazione di impianto eolico con Valutazione di Incidenza difforme dall'art. 6 comma 3 della Direttiva Habitat, apertura di ampie piste in aree di forte acclività, zona di transito di rapaci in migrazione e territorio di caccia dell'Aquila reale.

ITA030044 **Arcipelago delle Eolie, area marina e terrestre** (ZPS) e 8 SIC (ITA030023, ITA030024, ITA030025, ITA030026, ITA030027, ITA030028, ITA030029, ITA030030, ITA030041) – SICILIA: sorvoli di elicotteri ai fini turistici e di trasporto passeggeri, senza Valutazione di Incidenza e in violazione delle norme di tutela delle Riserve Naturali che vietano il sorvolo delle aree protette. Gravissimo disturbo durante il periodo di nidificazione del Falco della Regina (SPEC1), della Berta maggiore e della Berta minore.

ITA070029 **Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del fiume Simeto e area antistante la foce** (ZPS), ITA070001 **Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga** (SIC) - SICILIA: lavori di manutenzione con Valutazione di incidenza redatta durante i lavori e fermatasi a livello di *screening*. Gli interventi hanno portato al totale prosciugamento di aree umide permanenti, importantissime per diverse specie di uccelli acquatici e indicate come prioritarie nei Piani di Azione nazionali di Moretta tabaccata e di Pollo sultano.

NATURA 2000 E INCENDI DOLOSI: sono mostrate alcune immagini relative alla piaga degli incendi, che interessa numerosi siti della rete Natura 2000. Gli incendi, appiccati tutto l'anno e non solo nei mesi estivi, procurano danni gravissimi alla fauna, alla flora e sono causa di dissesti idrogeologici anche gravi.

NATURA 2000 E MANCATA GESTIONE: sono riportati esempi relativi a più siti di varie Regioni in merito ai danni dovuti a mancati controlli e non corretta gestione (fuoristrada su dune, discariche in fiumare e praterie, fuori pista in montagna, trial sulle spiagge, pulitura alvei, regimentazioni).

NATURA 2000 E TANTI "PICCOLI" INTERVENTI: sono rappresentati interventi (come impianti di innevamento, canalizzazioni artificiali, parcheggi, cave abusive e non, prosciugamento di piccole pozze) in vari siti della rete Natura 2000, a dimostrazione di come interventi pulviscolari, apparentemente di minore impatto, possano procurare, sia singolarmente che per effetto cumulativo, grave nocimento alle specie e agli habitat.

Alcune immagini

Tagli drastici della vegetazione dei corsi d'acqua

Sempre più frequentemente si stanno verificando tagli drastici della vegetazione dei corsi d'acqua ai fini della “messa in sicurezza”. In realtà la maggior parte di questi interventi sono condotti in modo non selettivo e sprovvisti di una preventiva Valutazione di incidenza, con la conseguente distruzione di habitat importantissimi senza un reale miglioramento della funzionalità idraulica. Questi interventi che cercano di risolvere in modo semplicistico problemi di estrema complessità e gravità, legati alla dissennata gestione del territorio, si rivelano quindi solo un danno agli ecosistemi.

ZPS IT3341002 “Aree carsiche della Venezia Giulia” e SIC IT3340006 “Carso triestino e goriziano” – FRIULI VENEZIA GIULIA.



Prima



Dopo

Intervento per il ripristino della funzionalità idraulica effettuato senza preventiva Valutazione di incidenza condotto dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia in Val Rosandra (SIC e ZPS). Questo intervento ha comportato la pressoché totale distruzione dell'habitat di interesse comunitario (92A0 “Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*” nel tratto del suo più florido sviluppo).

SIC IT1343502 “Parco della Magra – Vara” - LIGURIA



Prima



Dopo

Intervento di ripristino funzionalità idraulica effettuato senza preventiva Valutazione di incidenza. Anche in questo caso, l'intervento è stato condotto in modo non selettivo comportando l'asportazione quasi totale della componente arborea e arbustiva riferibile ad habitat di interesse comunitario (di cui uno anche prioritario: 91E0*).

Speculazione edilizia

ZPS IT9110039 “Promontorio del Gargano” (già ZPS IT9110008 “Valloni e Steppe pedegarganiche”) - PUGLIA



Prima (2000)

Dopo (2005)

Realizzazione di un Hotel senza Valutazione di incidenza con conseguente distruzione di un ambiente steppico. Gli ambienti steppici, ormai presenti solo in poche aree della nostra penisola, sono di grande importanza dal punto di vista naturalistico e ad essi sono legate specie di interesse comunitario, come l'avvoltoio **Capovaccaio**.



Dopo ancora (2010)

Dopo una Valutazione di incidenza non conforme agli indirizzi della normativa nazionale, l'autorità ambientale ha dato parere positivo all'allargamento della struttura.




ZPS ITA030042 “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina” - SICILIA




Prima (2002)

Durante i lavori (2006)



Dopo ancora (2011)



Nelle immagini, uno dei tantissimi interventi edili realizzati nella ZPS, con sottrazione di habitat, alcuni dei quali prioritari come il 6220 (Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachy-podietae*). Questo sito della rete Natura 2000 è uno dei siti più importanti a livello paleartico per la migrazione primaverile di numerose specie minacciate o a rischio di estinzione. Per milioni di uccelli in migrazione, sia di notte che di giorno, ogni angolo di ambiente naturale o semi naturale disponibile lungo la rotta di migrazione viene utilizzato per riposare, nutrirsi e recuperare le energie perdute. La capillare distruzione di tali territori impoverisce anno dopo anno le aree che si trovano lungo questa rotta migratoria importantissima. A questo si aggiungano i numerosi ostacoli che vengono continuamente posti lungo la rotta di migrazione, senza alcun rispetto per la ZPS e i motivi della sua istituzione.

SIC ITA040004 “Foce del fiume Verdura” - SICILIA



Prima (2005)



Durante i lavori (2006)



Dopo (2011)

Nel 2006 la Regione Sicilia ha approvato un progetto per la realizzazione di un campo da golf. La Valutazione di incidenza era completamente difforme dalle indicazioni di cui all'art. 6 della Direttiva Habitat. Il progetto ha provocato danni agli habitat di interesse comunitario presenti nel sito, vanificando gli obiettivi per cui questo era stato designato. Inoltre, l'eccessivo sfruttamento delle risorse idriche del fiume per il resort e per l'irrigazione del campo da golf va ad aggravare le gravi carenze idriche dell'area.

Interventi di manutenzione e di gestione all'interno dei siti Natura 2000 che non tengono conto degli obiettivi per cui il sito è stato designato

ZPS ITA070029 “Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del fiume Simeto e area antistante la foce” e SIC ITA070001 “Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga” - SICILIA



Prima



Dopo




Prima



Dopo


Lavori di manutenzione del Canale Jungetto effettuati dal Genio Civile di Catania all'interno della ZPS ITA070029 e SIC ITA070001 che hanno portato al totale prosciugamento di intere aree umide permanenti, habitat di specie ornitiche di interesse comunitario, che - in conseguenza dei lavori - hanno subito una forte riduzione o sono completamente scomparse dal sito in oggetto. I lavori di manutenzione hanno causato la diminuzione del 70% della popolazione nidificante di **Moretta tabaccata** (*Aythya nyroca*) (da 30 a 10 coppie) e di circa il 60% della popolazione nidificante di **Pollo sultano** (*Porphyrio porphyrio*) (da 70 a 30 coppie) presenti nella ZPS. La procedura di Valutazione di incidenza è stato effettuata a lavori già avviati e solo a seguito della richiesta da parte della LIPU e del WWF di Catania, fermandosi comunque alla fase di pre-valutazione (screening).

ZPS IT9120007 “Murgia alta” - PUGLIA



Prima

Dopo



I cerchi rossi evidenziano le pale eoliche di uno dei 56 impianti realizzati in questa ZPS. Si noti anche la rete delle vie di accesso agli impianti.

Tra il 2006 e il 2011 sono stati realizzati 56 impianti eolici nel comune di Minervino Murge, all'interno della ZPS e IBA. Le Valutazioni di incidenza sono state redatte in modo difforme rispetto a quanto disposto dall'art. 6 della Direttiva Habitat, ma nonostante questo i progetti sono stati approvati. La popolazione di **Grillaio** è passata da 3.000 individui censiti nel 2003-2005 agli attuali 1.500 individui (fonte LIPU). Si ipotizza che una delle cause possa essere l'occupazione delle aree trofiche con i nuovi impianti eolici.

Interventi finanziati con fondi europei che hanno provocato danni all'interno dei siti Natura 2000

ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville" e SIC IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe"



Prima



Dopo

L'intervento di taglio ha messo a nudo la costruzione, coperta dalla vegetazione nella foto precedente.

Nell'ambito del Progetto LIFE+ 2009 "SOR.BA", diversi interventi sono stati realizzati diversamente da quanto previsto nello Studio di incidenza. In particolare, i lavori sono stati svolti in pieno periodo riproduttivo dell'avifauna e hanno prodotto danni gravi e irreparabili a un habitat di interesse comunitario (cod. 3260), non censito ai tempi della designazione del sito, ma evolutosi spontaneamente dopo la designazione della ZPS.

ZPS e SIC IT5140011 “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”

La bacheca in legno del progetto LIFE, e dietro...



...la tabella dell'appostamento fisso di caccia.



Gli interventi del **Progetto LIFE Natura (LIFE07/NAT/IT/433 “Water SCIs” o “Sci d’acqua”)** prevedevano l’espansione dei laghi esistenti per la creazione di habitat idonei all’alimentazione, la sosta e lo svernamento delle specie target, l’ampliamento del sito Natura 2000 e la redazione di un Piano di Gestione. **Nel progetto la caccia è indicata fra le principali minacce per la conservazione dei valori naturalistici e faunistici dell’area. Al contrario**, la parte più significativa degli interventi concreti di realizzazione di habitat, effettuati nell’ambito del progetto è stata dedicata a miglioramenti ambientali di un’area umida (Lago di Pantanelle), da anni utilizzata a fini venatori. In particolare sono stati realizzati specifici isolotti per la sosta degli uccelli a pochi metri dall’appostamento fisso di caccia. La Provincia intende mantenere l’attività venatoria in quest’area.

Altro ancora

SIC ITA050007 “Sughereta di Niscemi” - SICILIA



Prima



Dopo

La Regione Sicilia ha autorizzato la realizzazione del “Mobile User Objective System” (MUOS), in zona B della Riserva Naturale Orientata “Sughereta di Niscemi”, che include anche il SIC ITA050007 di uguale denominazione.

La sughereta di Niscemi comprende un querceto che rappresenta il più importante relitto di sughereta (*Quercus suber*) mista a lecceta (*Quercus ilex*) esistente nella Sicilia Centrale, valorizzata da aspetti di macchia e di gariga che ospitano rari elementi floristici e faunistici. Alcune querce da sughero hanno un fusto che raggiunge e supera la circonferenza di 6 metri e sono indubbiamente le più grandi e longeve d'Italia e del bacino del Mediterraneo. È un biotopo di straordinario valore naturalistico, in quanto ospita oltre 500 specie di piante vascolari, 16 specie di mammiferi, 14 specie di rettili e 123 specie di uccelli. Le specie dell'avifauna di interesse comunitario sono 26 di cui 8 nidificanti, tra le quali la **Ghiandaia marina**.

Distruzione di habitat di specie di interesse comunitario (come gli incolti e i prati stabili o come gli ambienti steppici della puglia e delle sardegna) per conversione a coltivazioni agricole intensive.



Prima

Dopo



L'area contornata è uno dei tanti esempi di ambiente steppico trasformato in coltivazione di fichi d'india.